

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La produzione di vino ai fini fiscali – parte prima***

di **Luigi Scappini**

Ben noto è che il **settore agricolo**, nel quale rientra a pieno titolo anche la produzione di **vino**, fruisce di un **regime impositivo** che comporta la **dichiarazione** di un **reddito**, in ragione di quello effettivo scaturente dalla contrapposizione tra i ricavi e i costi dell'esercizio, determinato **forfettariamente** quale espressione della **produttività** del **capitale** e del **lavoro** impiegato sul **fondo**.

Tale regime impositivo compete, **per natura**, ai soggetti che svolgono un'attività agricola come definita dall'articolo 2135 cod. civ., sotto forma di **ditta individuale**, **società semplice** ed **ente non commerciale**.

In tutti gli **altri** casi, il reddito prodotto è un **reddito di impresa**, salvo la possibilità per determinati soggetti di poter **optare** per la determinazione del reddito secondo le regole catastali.

Nel contesto delle attività agricole esercitate, il Legislatore civilistico, richiamato pedissequamente da quello fiscale, dapprima individua le **attività** cosiddette **agricole** per **definizione** – coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali – per poi introdurre le cd. **attività agricole connesse**, la cui **formulazione non è chiusa**, tant'è vero che tale ultima categoria si arricchisce con periodicità di nuove attività, da ultimo l'agricoltura sociale.

Schematizzandole, esse si suddividono in attività connesse **di prodotto**, comprensive di tutte quelle attività consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, e in attività connesse **di azienda**, rappresentate dalla fornitura di beni o servizi, nonché le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Con la riforma del 2001, il Legislatore, riscrivendo integralmente l'articolo 2135 cod. civ., ha provveduto ad introdurre, in riferimento a tutte queste attività connesse, un **requisito sine qua non**, consistente nella **prevalenza**, in termini di **prodotto utilizzato** e di **attrezzature o risorse** dell'**azienda** normalmente **impiegate** nell'attività agricola esercitata.

Da un punto di vista fiscale, l'articolo 32 Tuir, norma di riferimento, pur recependo l'indirizzo civilistico, introduce alcune **limitazioni**, sia per quanto riguarda le attività agricole per definizione, in particolare quando si verte di allevamento di animali e di coltivazioni di vegetali in serra, sia per le attività connesse.

In quest'ultimo caso, e in riferimento alle attività di prodotto, è previsto che, al rispetto del parametro della prevalenza, "producono" un reddito agrario, solamente quelle relative ai beni individuati con un **decreto Mef**, da ultimo quello del 13 febbraio 2015.

Atteso che in tale elencazione vi **rientra** a pieno titolo anche la produzione di **vino, grappa, sidro** e altri **vini a base di frutta**, quello che si vuole evidenziare è che **non tutte le attività** connesse di prodotto individuate al comma 3 dell'articolo 2135 cod. civ. consentono di poter considerare come **connessa** ai fini fiscali l'attività.

A tal fine, infatti, si deve dare atto della **circolare n. 44/E/2004** dell'Agenzia delle entrate con cui viene affermato come la **semplice conservazione, commercializzazione e valorizzazione**, considerate autonomamente, **non** possono dar luogo ad attività **connesse**.

Posizione corretta in quanto bisogna sempre ricordare come le attività connesse sono per natura commerciali e solamente nel momento in cui vengono esercitate dall'imprenditore agricolo, per *fictio iuris*, diventano connesse di **supporto** alle agricole principali.

In altri termini, il **comprare vino** per la successiva **rivendita** è un'attività **commerciale** e tale rimane.

Ecco che allora bisogna comprendere **cosa** debba intendersi per **manipolazione e trasformazione**, attività senza le quali non si avrà mai un'attività connessa ai fini fiscali.

Sul punto è intervenuta in passato il Ministero con la **circolare n. 351690 del 1° giugno 1955** con cui è stato chiarito che:

- **trasformazione** è ogni operazione al **termine** della quale il **prodotto** che si ottiene presenta **caratteristiche merceologiche differenti** da quelle di **partenza** e
- **manipolazione** è, al contrario, ogni operazione al termine della quale il **prodotto** **mantiene** le caratteristiche di partenza.

Calati i chiarimenti sul piano del mondo **vitivinicolo**, si avrà che nel **primo gruppo** vi rientra a pieno titolo la **trasformazione** dell'**uva in vino** mentre nel **secondo** vi potrà rientrare l'acquisto del vino che tuttavia necessita di una successiva attività di manipolazione quale può essere l'**invecchiamento** o la **messa sui lieviti** con successiva **messa in punta** e **sboccatura** per gli spumanti metodo classico.

*Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

